

	<p align="center"> CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MODICA - SCICLI - ISPICA - POZZALLO NOTO - ROSOLINI - AUGUSTA - PACHINO <i>Stazione Appaltante: Comune di Scicli Settore II Benessere di Comunità Cultura ed Istruzione</i> Piazza Principe di Napoli, 17-97015 MODICA <i>e-mail: centraledicommittenza@comune.modica.rg.it</i> PEC: Centralecommittenzamodica@pec.it </p>	
---	---	---

PROCEDURA APERTA

(ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii)

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SITI CULTURALI COMUNALI.
CIG: 7429346A42**

Normativa di riferimento:

- Codice: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e D.Lgs 56/2017
- Regolamento di Esecuzione: D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell'art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016);
- Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 nel testo vigente a seguito della legge regionale n. 8/2016 e L.R. 1/2017;
- d.P.R.S n. 13 del 31 gennaio 2012 e s.m.i. nei limiti delle norme di esecuzione della disciplina vigente di cui alla predetta l.r. n. 12/2011;
- I riferimenti al decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., contenuti nella l.r. 12/2011 e nel d.P.r.s. n. 13/2012 si intendono riferiti alle omologhe disposizioni del D. Lgs n. 50/2016.
- delibera Anac n. 32 del 20.01.2016 recante: " linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Centrale Unica di Committenza Modica – Scicli, stazione appaltante Comune di Scicli, Settore II benessere di comunità cultura ed istruzione e modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l' affidamento del servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà comunale per anni due.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Capo Settore II benessere di comunità cultura ed istruzione n. 44 del 22.03.2018 - R.G. n. 293 del 30.03.2018 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Scicli (RG)

CIG: 7429346A42

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- 4) Studio di fattibilità

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è la Dott.ssa Concettina Maria indirizzo di posta elettronica: scuola@comune.scicli.rg.it

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

Descrizione del servizio	CPV
Affidamento a Cooperative Sociali di tipo B del servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà comunale per anni due, come meglio specificato all'art. 3 del Capitolato Speciale.	92520000-2

1.1.1. OMISSIS

1.1.2. OMISSIS

1.2 OMISSIS

1.3 Il servizio avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, secondo quanto disposto dall'art. 2 del capitolato speciale.

1.4 OMISSIS

1.5 OMISSIS

1.6 La percentuale minima, di spettanza del Comune, posta a base di gara è pari al 25% dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai siti culturali.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, si precisa che, come meglio specificato nell'allegato studio di fattibilità, l'incasso medio annuo lordo derivante dalla vendita dei biglietti - nel triennio 2013-2015, è stato di € 81.655,00 (euro ottantunomilaseicentocinquantacinque/00) e che il servizio negli anni 2016-2017 non è stato svolto in modo continuativo. Pertanto, il valore complessivo presunto dell'appalto è pari a € 163.310,00 (euro centosessantatremilatrecentodieci/00), non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 10 c.22 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., calcolato tenendo conto dell'incasso medio annuo del triennio 2013-2015, moltiplicato per la durata di anni due .

1.7 OMISSIS

1.8 OMISSIS

1.9 OMISSIS

1.10 OMISSIS

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. La selezione è riservata, ai sensi dell' art.112 del D.Lgs 50 del 2016 alle cooperative sociali di tipo "B" e loro consorzi, che hanno lo scopo di perseguire sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% del lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Sono ammessi altresì i raggruppamenti temporanei (RTI) ancorchè non costituiti, purchè i soggetti raggruppati o che intendano raggrupparsi siano cooperative sociali di tipo "B", in possesso della medesima iscrizione richiesta per i concorrenti singoli.

2.1.1. OMISSIS;

2.1.2. OMISSIS;

2.1.3. OMISSIS

2.1.4 OMISSIS;

2.1.5 OMISSIS;

2.1.5 OMISSIS;

2.1.6 OMISSIS;

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.i.;

c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge

24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 OMISSIS

3.3. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3.4. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.5. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili).

4. Presa visione della documentazione di gara

4.1 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.scicli.rg.it> nella sezione Albo Pretorio/Consultazione Atti/Avvisi Bandi e Gare e/o sul sito della C.U.C. c/o Comune di Modica, <http://www.comune.modica.gov.it/content/centrale-committenza>.

5. Chiarimenti

5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica scuola@comune.scicli.rg.it, entro le ore **24:00 del 16.04.2018** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, anche in un'unica soluzione, entro le ore **13:00 del 19.04.2018**.

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.scicli.rg.it> nella sezione Albo Pretorio/Consultazione Atti/Avvisi Bandi e Gare e/o sul sito della C.U.C. c/o Comune di Modica, <http://www.comune.modica.gov.it/content/centrale-committenza>.

È fatta raccomandazione ai concorrenti di controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, si applicano l'art. 83, comma 3, l'art. 90, e l'art. 49 del Codice;

6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.4 La dichiarazione per il Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" potrà essere redatta sul modello disponibile all'indirizzo internet <http://www.comune.scicli.rg.it> nella sezione Albo Pretorio - Consultazione Atti - Avvisi

Bandi e Gare e sul sito della C.U.C. del Comune di Modica, <http://www.comune.modica.gov.it/content/centrale-committenza>

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 85, comma I del codice, la stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in forma cartacea ed in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, compilato e presentato secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

6.5 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.** Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.6 OMISSIS

6.7 OMISSIS

6.8 OMISSIS

6.9 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 (*chiarimenti*) del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese *all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicati dai concorrenti*. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

9. Ulteriori disposizioni

9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In tal caso, resta fermo il potere dell'Amministrazione di valutare la congruità dell'offerta ritenuta anormalmente bassa in ragione della sussistenza di elementi specifici ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 6 ultimo periodo, del Codice secondo le modalità indicate nei commi 4, 5, e 6 primo e secondo periodo dell'anzidetto art. 97.

9.2 Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della convenzione o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.3 L'offerta vincherà il concorrente per **180 (centottanta)** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, al momento della scadenza, non fosse intervenuta l'aggiudicazione, l'Amministrazione potrà disporre la proroga del termine di vincolatività dell'offerta per ulteriori **180 (centottanta)** giorni, provvedendo a darne comunicazione mediante comunicazione sul sito del Comune di Scicli alla pagina www.comune.scicli.rg.it nella sezione Albo Pretorio - Consultazione Atti - Avvisi Bandi e Gare.

9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, la convenzione verrà stipulata nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di **35 (trentacinque)** giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione della convenzione sono a carico dell'aggiudicatario.

9.5 La stipulazione della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando, secondo le modalità di cui agli artt. 36 c.9, 73 c. 4 e 216 c.11 del

Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

9.7 Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del *Codice*, la stazione appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione della convenzione ai sensi dell'articolo 108 del *Codice* ovvero di recesso dalla convenzione ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia della convenzione, interpellerrà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento del completamento del servizio.

9.8 OMISSIS

9.9 OMISSIS.

9.10 la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea, si riserva inoltre la facoltà di non dar luogo alla gara stessa dandone comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del comune di Scicli all'indirizzo www.comune.scicli.rg.it e sul sito della C.U.C. del Comune di Modica, <http://www.comune.modica.gov.it/content/centrale-committenza>, senza che gli stessi possano accampare alcune pretese al riguardo.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1 ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a **pena di esclusione**, da una garanzia fidejussoria, come definita dall'art. 93 del *Codice*, denominata garanzia provvisoria, pari a € 3.266,20 (euro tremiladuecentosessantasei/20) corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.

10.2 OMISSIS

10.3 OMISSIS

10.4 La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, commi 2 e 3 del *Codice*, è costituita a scelta dell'offerente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento da effettuarsi sul conto di tesoreria comunale, codice IBAN IT 02V050 3684 520C C021 1182 945 specificando: " deposito cauzionale partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali di proprietà comunale riservato alle cooperative sociali di tipo B. **CIG: 7429346A42**

c. da fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

10.5 Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del *Codice* l'offerta è altresì corredata, a **pena di esclusione**, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione della convenzione, di cui all'articolo 103 del *Codice*, qualora l'offerente risultasse affidatario.

10.6 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

1) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (ai sensi dell'art. 103, comma 9, del *Codice*);

2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) OMISSIS;

4) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

6) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

8) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del *Codice*, in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del *Codice*.

10.7 ■ La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del *Codice*, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

10.8 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

10.9 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del *Codice*, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula della convenzione, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del *Codice*, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.10 All'atto della stipulazione della convenzione l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del *Codice*, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del *Codice*;

10.11 Ai sensi degli articoli 93 c.7 e 101 del codice l'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell'art. 93 del *Codice*, in ragione del possesso da parte del concorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.

10.12 Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del *Codice*, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del *Codice*, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del *Codice*, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

11. Pagamento a favore dell'Autorità

► I concorrenti a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00) del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017, scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento della contribuzione :

1) online mediante carta di credito dei circuiti accreditati quali a titolo esemplificativo: Visa, MasterCard, Diners. American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la stampa della ricevuta di pagamento, disponibile all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione";

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "RICERCA PUNTI VENDITA" cliccare su "RICERCA PUNTI VENDITA LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI"; cercare nella tendina "Tipologia di Servizio" "contributo AVCP", a riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

11.2 La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del *Codice*, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

11.3 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

12.1 ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei

commi seguenti:

- 1) ► Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e comunque iscrizione nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività inerenti la presente procedura di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità dello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- 2) ► cooperative sociali costituite ai sensi della L. 381/1991 art. 1 lett. B) ed iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali – sezione B, nonché i consorzi iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali – sezione C che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge
- 3) ► OMISSIS
- 4) ► Almeno due idonee referenze bancarie rilasciate, in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando, da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto o con l'intermediario.
- 5) ► Capacità tecnica e professionale dimostrata da svolgimento nell'ultimo triennio 2015-2016-2017 di almeno un complesso di servizi analoghi per tipologia a quelli del presente appalto.
- 6) ► OMISSIS
- 7) ► OMISSIS
- 8) ► OMISSIS
- 9) ► OMISSIS
- 10) ► OMISSIS
- 11) ► OMISSIS

12.2 In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del Codice (avvalimento), l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui al precedente art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica. La convenzione in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. *A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.*

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

12.3 ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

12.4 Il requisito relativo all'iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al paragrafo 12.1 n.1) deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso di ciascuna impresa
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

12.5 OMISSIS

12.6 le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 12.1 n.4) devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete

12.7 OMISSIS

12.8 OMISSIS

12.9 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

12.10 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1, ai sensi dell'art. 47 del Codice, dovranno essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

12.11 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

13 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio delle ore **13:00** del giorno **24.04.2018** esclusivamente all'ufficio protocollo della centrale unica di committenza Modica - Scicli, sito in Piazza Principe di Napoli n. 17- 97015 Modica (Rg). Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **09:00** alle ore **13:00** e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore **15:30** alle ore **17:30** presso l'ufficio protocollo della centrale unica di committenza Modica – Scicli, sito in Piazza Principe di Napoli n. 17- 97015 Modica (Rg) . Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio o ad indirizzo diverso da quello su indicato, non saranno presi in considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine medesimo. I predetti plichi non verranno aperti.

13.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, telefono, fax, cellulare , indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: **"Procedura aperta riservata alle cooperative sociali di tipo b per l'affidamento del servizio di gestione, fruizione e valorizzazione dei siti culturali comunali . CIG: 7429346A42 - Termine ultimo di presentazione offerta data 24.04.2018 - ore 13:00"** . Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) **"A - Documentazione amministrativa";**
- 2) **" B - Offerta Tecnica";**
- 3) **" C- Offerta Economica".**

13.5 ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

13.6 ► **Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in diminuzione rispetto alla percentuale minima posta a base di gara (25%).**

14 Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta **"A – Documentazione Amministrativa"** devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1 Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

14.1.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

14.1.2 nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

14.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta:

14.2.1 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'**art. 80, comma 1**, lettere a), b), b bis) c), d), e), f), g) del *Codice* e precisamente di non avere riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(o in alternativa, se presenti condanne, dichiara)

14.2.1 tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti e con riguardo ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

14.2.2 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. **80, comma 5**, lettere a), b), c), d), e), f), f bis) f ter) g), h), i), l), m), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, e precisamente:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

b) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n.267, oppure domanda di concordato preventivo ex art.161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n.267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.]; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti b.1-b.4: (oppure)

b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta il decreto del Tribunale di [inserire riferimenti quali sede, numero, data, ecc.]; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

b.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che

attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

b.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

b.4 ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, originale o copia autentica della dichiarazione e del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avallimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità <rientrano tra questi illeciti professionali: *le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*>;

d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) l'inesistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante da un proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) che nei propri confronti:

f.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri], per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

f.3 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231);

f bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione < l'esclusione opera per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione>;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68;

l) di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del

codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

(Oppure)

l) di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria per i quali, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio;

(Oppure)

l) di non essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);

m) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile né in una qualsiasi relazione di fatto, con altri operatori economici partecipanti alla medesima procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

m) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

m) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una relazione di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 14.2.1 (art. 80 comma 1 del Codice), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al paragrafo 14.2.2 (art. 80 comma 5 del Codice), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura d'appalto qualora la stazione appaltante riterrà sufficienti le misure di cui al precedente paragrafo.

Ai sensi dell'art. 80, comma 9 del Codice, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del Codice nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

14.2.3 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'**art. 80, comma 2**, del *Codice*, e precisamente che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto, previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

14.2.4 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'**art. 80, comma 4**, del *Codice*, e precisamente di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. *<Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La causa di esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande>.*

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3. le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2.1 lett. a), b), b bis) c), d), e), f) e g) e 14.2.3. devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese o riferirsi ad entrambi i soci;

4. l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 14.2.1 lett. a), b), b bis) c), d), e), f) e g) e 14.2.3 deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art.80, comma 3 del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istintori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese o riferirsi ad entrambi i soci;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

5. Omissis

14.2.5 Le attestazioni di cui al paragrafo 14.2.1 e 14.2.3. devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

14.3 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante:

a. ■ l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. In uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI (del codice), mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

b. ■ i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli istintori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

c. ■ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indicare l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

d. ■ iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali – sezione B;

e. ■ di aver eseguito nell'ultimo triennio le seguenti prestazioni per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto:

Anno	Oggetto dell'affidamento	Importo	Committente
..[20]..	[descrizione dell'attività][euro][comune di]..
..[20..]..	[descrizione dell'attività][euro][.....]...
..[20..]..	[descrizione dell'attività][euro]	
..[20..]..	[descrizione dell'attività][euro]	
..[20..]..	[descrizione dell'attività][euro]	

f. ■ OMISSIS

14.4 Le referenze bancarie di cui al paragrafo 12.1 n.4 del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

14.5 ■ In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. ■ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all' avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;
- c. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, **nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie**, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

14.6 ■ OMISSIS

14.7 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.b, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del *Codice* anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

14.8 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. ■ OMISSIS

3. ■ accetta, a pena di esclusione, fermo restando l'applicabilità dell' art. 83, comma 9 del Codice, il protocollo di legalità " Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, Ministero dell' Interno, le Prefetture dell' Isola, l' Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l' INPS e l' INAIL (vedi circolare regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190). Limitatamente alle dichiarazioni di cui al predetto articolo oggetto di censura in relazione alla connessa comminatoria d'esclusione, si procederà nel rispetto della pronuncia della Corte di Giustizia della C.E., decima sez., 22 ottobre 2015, C-425/14;

4. ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 nonché del codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Scicli con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Il presente codice è visionabile sul sito internet [http://www.comune.scicli.rg.it/ Atti Pubblici – Documentazione Trasparente](http://www.comune.scicli.rg.it/Atti Pubblici – Documentazione Trasparente).

5. ■ Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dalla direttiva, in materia di assunzione del personale da impiegare nell'appalto, adottata dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Comunale n.2 del 17.01.2017, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare la suddetta direttiva, pena la risoluzione del contratto. La presente direttiva è visionabile sul sito internet <http://www.comune.scicli.rg.it. /Atti Pubblici/Documentazione trasparente>.

6. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

7. ■ indica l'eventuale esistenza o meno di relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli amministratori, i capi settore e i dipendenti dell' Ente;

8. ■ si obbliga a rispettare le clausole contenute nella Legge 190/2012 e nelle norme del sistema anticorruzione, ivi comprendendovi il Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 adottato dal Comune di Scicli con delibera di G.C. n. 16 del 31.01.2018 visionabile sul sito internet <http://www.comune.scicli.rg.it/> Atti Pubblici/Documentazione trasparente.

9. ■ dichiara ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Scicli che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

14.9 ■ documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice: 14.10]

14.10 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti specificatamente previsti dall'art. 93 c. 7 del D. Lgs. 50 /2016 ovvero copia conforme della relativa certificazione;

14.11 ■ OMISSIS

14.12 ■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 20,00 (euro venti/00) di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

14.13 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio se dovuto;

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara e delle giustificazioni eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

oppure

b. non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara e delle giustificazioni eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, c.5 lett. a del *codice*. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

d. OMISSIS

e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

14.14 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

14.15 ■ dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

14.16 ■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

14.17 ■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

14.18 ■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

14.19 ■ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.20 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.21 ■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

14.22 ■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.23 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

14.24 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

14.25 ■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.26 ■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

15 Contenuto della Busta "B- Offerta tecnico-organizzativa"

15.1 ► La busta "B – Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, a pena di esclusione, una completa e dettagliata relazione tecnica dei servizi offerti. La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione previsti al successivo punto 18 del presente disciplinare di gara.

15.2 ■ La relazione tecnica dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica dovrà essere:

- prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 10),
- la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti:
n. facciate: max 09 (2+ 2 +2+1 + 2)
font size: 12,
interlinea: 1,5.

15.3 ■ Si specifica che la documentazione contenuta nella busta "B – offerta tecnica", a pena di esclusione dalla gara, non deve contenere alcun riferimento agli elementi di natura economica-quantitativa che dovranno essere riportati soltanto nella documentazione contenuta nella busta "C- offerta economica".

16 Contenuto della Busta "C – Offerta economica"

16.1 ► Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione, secondo le modalità qui di seguito indicate:

- a) ► dichiarazione contenente l' indicazione della percentuale di aggio offerto, in rialzo rispetto a quella del 25% posta a base di gara;
- b) ► la percentuale offerta dovrà essere indicata, in cifra e lettera. Le cifre decimali dovranno essere quattro dopo la virgola. Si precisa che non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta eventualmente contenute nelle offerte presentate;
- c) ► ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dal D. Lgs. 56/2017, nell'offerta dovranno essere indicati :
- a) i propri costi della manodopera;
- b) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (se dovuti).

In caso di discordanza tra indicazione del ribasso in cifre e in lettere prevale quella in lettere.

L' offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

16.2 Saranno ammesse solo offerte economiche in aumento rispetto alla percentuale minima posta a base di gara (25%).

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte anomale saranno individuate così come prescritto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e valutate in base ai criteri di verifica e secondo la procedura stabilita nel suddetto articolo.

L'offerta economica di cui sopra dovrà essere prodotta in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972.

Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate. Successivamente, sarà cura dell'Amministrazione Appaltante trasmettere alla competente Agenzia delle Entrate, i nominativi dei concorrenti inadempienti, ai fini della regolarizzazione.

16.3 Non saranno ammesse offerte parziali, in diminuzione e/o condizionate.

17 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

17.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prevista dall'art. 81 del Codice, avverrà, ai sensi dell'art. 216 c.13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 come aggiornata con deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016 e ss.mm.ii., con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della predetta delibera. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2 c.3b della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ove, per qualsivoglia ragione, alla data di verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza alla normativa preesistente.

18 Criterio di aggiudicazione

18.1 L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del codice, sulla base dei criteri e subcriteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi e alle modalità di seguito stabilite.

18.2 All'Offerta tecnica verranno attribuiti massimo 70 punti su 100 e all'Offerta economica massimo 30 punti su 100.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.3 Il punteggio relativo alla componente qualitativa dell'offerta (Offerta tecnico-qualitativa) è pari alla somma dei punti ottenuti per ogni sub-criterio fino ad un massimo di punti 70, attribuibili come di seguito specificato al punto 18.4. La valutazione e conseguente attribuzione del punteggio della componente qualitativa dell'offerta verrà espletata dalla Commissione di gara in seduta riservata.

18.4. L'Offerta tecnica verrà selezionata mediante i criteri di valutazione e ponderazione di punteggio indicati nella tabella di seguito riportata.

Tabella criteri di valutazione e ponderazione di punteggio offerta tecnica:

FATTORE PONDERALE	SUBCRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
<u>Criterio A</u> Qualità del modello organizzativo per la gestione dei servizi (punti 20)	A1. Numero complessivo degli addetti A2 Qualificazione degli addetti	5 15
<u>Criterio B</u> Qualità del servizio (punti 20)	B1 realizzazione di attività di valorizzazione dei siti- organizzazione eventi B2 Realizzazione di attività promozionali	10 10
<u>Criterio C</u> Varianti migliorative (punti 15)	C1 ampliamento orari di apertura C2 introduzione sistemi multimediali	10 5
<u>Criterio D</u> <u>Progetto Sociale (punti 15)</u>	D1 – numero di personale svantaggiato D2 – accordi di collaborazione per lo svolgimento di progetti sociali da attuarsi con l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione sociale D3 – precedenti esperienze lavorative del personale svantaggiato in servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento	5 5 5
	TOTALE	70

Descrizione dei criteri e delle ponderazioni di punteggio dell'Offerta Tecnica.

A- Qualità del modello organizzativo per la gestione dei servizi: punti da 0 a 20 - Il concorrente dovrà presentare un prospetto riepilogativo di max 2 pagine contenente le generalità del personale (nominativo, data e luogo di nascita, residenza), il titolo di studio posseduto e le eventuali esperienze lavorative.

A1 – Numero complessivo degli addetti: punti da 0 a 5

Il punteggio sarà attribuito in base al numero complessivo di addetti che il concorrente intende impiegare in servizio nei siti culturali oggetto del presente appalto durante il periodo di apertura al pubblico.

L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 5 punti al concorrente che presenta il progetto con il maggior numero di addetti. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale derivante dall'applicazione della seguente formula : $X_i = N \times (5 : N_{\max})$

Dove :

X_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo

N = numero addetti che intende impiegare il concorrente i -esimo

N_{\max} = numero addetti massimo proposto

A2 – Qualificazione degli addetti: punti da 0 a 15

Il punteggio sarà attribuito in base alla qualificazione professionale dei singoli addetti che l'impresa intende impiegare nel servizio.

Il concorrente dovrà fornire una puntuale descrizione della qualifica professionale dei propri addetti, indicando per ciascuno di essi, i seguenti parametri che costituiscono oggetto di valutazione:

- a) operatore in possesso della laurea in lingue (punti 1 per ogni operatore per un totale massimo di punti 5);
- b) operatore laureato in materie attinenti il servizio (laurea in operatore beni culturali, scienze dei beni culturali e ambientali, o laurea per la gestione dei beni culturali o titolo equipollente) (punti 1 per ogni operatore per un totale massimo di punti 5);
- c) operatore in possesso del diploma di liceo linguistico o istituto tecnico per il turismo o equipollenti (punti 0,50 per ogni operatore fino ad un massimo di punti 3) – si precisa che all'operatore che è in possesso sia del diploma che della laurea, sarà attribuito il punteggio solo della laurea;
- d) esperienza lavorativa comprovata di almeno sei mesi in servizi analoghi a quelli del presente appalto (0,50 punti per ogni operatore fino ad un massimo di punti 2)

B- qualità del servizio: punti da 0 a 20

B1- Realizzazione di attività di valorizzazione dei siti: punti da 0 a 10

Il punteggio sarà attribuito in base agli elementi contenuti in una relazione del concorrente, della lunghezza massima di 2 (due) pagine, tesa a descrivere, più dettagliatamente possibile, tipologia, caratteristiche, numero, modalità di realizzazione, modalità di fruizione da parte del pubblico, destinatari e risultati attesi dalle attività di valorizzazione (mostre temporanee e manifestazioni culturali) che intende realizzare nell'ambito del servizio in oggetto, volti alla promozione dei siti oggetto del bando (previa preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante), non saranno presi in considerazione elaborati e/o altra documentazione in aggiunta a quella richiesta.

Saranno particolarmente apprezzate proposte che prevedano l'ideazione e organizzazione di iniziative tese alla valorizzazione delle eccellenze del territorio di Scicli.

La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l'assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro.

I giudizi e le corrispondenti percentuali dei punti da assegnare sono:

ECCELLENTE	100% punteggio corrispondente pari a 10 punti;
OTTIMO	75% punteggio corrispondente pari a 7,5 punti;
ADEGUATO	50% punteggio corrispondente pari a 5 punti;
PARZIALMENTE ADEGUATO	25% punteggio corrispondente pari a 2,5 punti;
INADEGUATO	0% punteggio corrispondente pari a 0 punti.

B2- Realizzazione di attività promozionali: punti da 0 a 10

Il punteggio sarà attribuito in base ad elementi contenuti in una relazione del concorrente, della lunghezza massima di 2 (due) pagine, tesa a descrivere, più dettagliatamente possibile, tipologia, caratteristiche, numero, modalità di realizzazione e risultati attesi delle attività promozionali dei beni culturali oggetto del presente appalto, non saranno presi in considerazione elaborati e/o altra documentazione in aggiunta a quella richiesta.

Saranno particolarmente apprezzate proposte che prevedano:

- a) la realizzazione, di un sito web e/o l'utilizzo di siti web specifici e di altri strumenti e/o di comunicazione tesi alla massima divulgazione dei siti oggetto dell'appalto;
- b) la progettazione grafica e la realizzazione di depliant, brochure, ed altri apparati didascalici e promozionali dei siti.

La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l'assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro.

I giudizi e le corrispondenti percentuali dei punti da assegnare sono:

ECCELLENTE	100% punteggio corrispondente pari a 10 punti;
OTTIMO	75% punteggio corrispondente pari a 7,5 punti;
ADEGUATO	50% punteggio corrispondente pari a 5 punti;
PARZIALMENTE ADEGUATO	25% punteggio corrispondente pari a 2,5 punti;
INADEGUATO	0% punteggio corrispondente pari a 0 punti.

C – Varianti migliorative: punti da 0 a 15

Il punteggio sarà attribuito in base alla qualità e all'entità complessiva dei servizi proposti.

Saranno in particolar modo apprezzate proposte di:

C1- ampliamento orari di apertura al pubblico : punti da 0 a 10 (punti 1 per ogni ora di apertura oltre il minimo fissato nel capitolato fino ad un max di **dieci punti**)

C2- introduzione di sistemi multimediali finalizzati ad una migliore e più attraente fruizione dei siti culturali oggetto dell'appalto tramite strumenti vari (a titolo esemplificativo touch screen, computer, video e altre piattaforme multimediali di diffusione immagini, suoni e testi) : punti da 0 a 5

In una relazione della lunghezza massima di **1 pagina**, il concorrente dovrà descrivere più dettagliatamente possibile le modalità di realizzazione dei sistemi proposti.

La Commissione di gara con riferimento al punto C2, assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l'assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro.

I giudizi e le corrispondenti percentuali dei punti da assegnare sono:

ECCELLENTE	100% punteggio corrispondente pari a 5 punti;
OTTIMO	75% punteggio corrispondente pari a 3,75 punti;
ADEGUATO	50% punteggio corrispondente pari a 2,5 punti;
PARZIALMENTE ADEGUATO	25% punteggio corrispondente pari a 1,25 punti;
INADEGUATO	0% punteggio corrispondente pari a 0 punti.

D – Progetto Sociale: punti da 0 a 15 - *Il concorrente dovrà presentare un prospetto riepilogativo di max 2 pagine contenente le generalità del personale svantaggiato (nominativo, data e luogo di nascita, residenza), il titolo di studio posseduto e le eventuali esperienze lavorative.*

D1 – Numero complessivo di personale svantaggiato impiegato nel servizio oggetto del presente appalto: punti da 0 a 5.
Il punteggio sarà attribuito in base al numero complessivo di personale svantaggiato, individuato ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91 e s.m.i..

L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 5 punti al concorrente che presenta il progetto con il maggior numero di addetti. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale derivante dall'applicazione della seguente formula : $X_i = N \times (5 : N_{\max})$.

Dove :

X_i = punteggio attribuito al concorrente i esimo

N = numero addetti che intende impiegare il concorrente i esimo

N_{\max} = numero addetti massimo proposto.

D2- accordi di collaborazione per lo svolgimento di progetti sociali da attuarsi con l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione sociale: punti da 0 a 5.

Il punteggio sarà attribuito in base al numero degli accordi presentati. Sarà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 5 per ogni accordo che verrà presentato in sede di gara.

D3- precedenti esperienze lavorative del personale svantaggiato in servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento: punti da 0 a 5.

Sarà attribuito un punto per ogni mese di esperienza lavorativa del suddetto personale in servizi analoghi fino ad un massimo di punti cinque.

PUNTI 30 per l'offerta economica

Verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti alla migliore offerta economica. Per le altre verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula :

$$X_i = (P \cdot C) : P_i$$

Dove

X_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo

P = percentuale offerta in esame

C = punteggio massimo attribuibile

P_i = percentuale migliore offerta.

Si precisa che verranno prese in considerazione esclusivamente le offerte formulate in rialzo rispetto alla percentuale del 25% indicata quale base di gara sui proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai siti culturali.

La percentuale offerta rimarrà fissa e invariabile per tutta la durata del contratto.

18.5 I punteggi saranno attribuiti da una commissione di gara, nominata dalla stazione appaltante ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, della l.r. 12/2011 e ss.mm.ii. e art.12, del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 13/2012 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 del regolamento della CUC adottata con delibera della C.S. con i poteri del C.C. n. 2 del 13.01.2016, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui al presente paragrafo.

18.6 Il valore finale del punteggio ottenuto da ogni singolo concorrente si otterrà sommando il punteggio attribuito all'offerta tecnica con quello relativo all'offerta economica: risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.

In caso di parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata al concorrente che ha presentato il punteggio più alto nell'offerta tecnica.

19 Operazioni di gara

19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della centrale unica di committenza Modica-Scicli, sita in piazza Principe di Napoli n. 17, Palazzo San Domenico, 97015 Modica alle ore e nel giorno fissati dal Presidente della Commissione di gara di cui al punto 18.5 del presente disciplinare e si svolgerà in seduta pubblica per l'apertura dei plichi pervenuti e delle BUSTE "A" contenenti la "Documentazione Amministrativa". Apposito avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Scicli, <http://www.comune.scicli.rg.it> nella sezione avvisi bandi e gare e e sul sito della C.U.C. del Comune di Modica, <http://www.comune.modica.gov.it/content/centrale-committenza>. Il predetto avviso, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., sostituirà a tutti gli effetti di legge la comunicazione personale (tramite pec o fax) ove in ragione del notevole numero di destinatari quest'ultima risulti particolarmente gravosa.

Tutti gli operatori economici concorrenti saranno ammessi ad assistere, per mezzo di un solo rappresentante munito di un documento di identificazione con fotografia ed eventuale delega. Possibili differimenti della prima seduta pubblica, saranno comunicati ai concorrenti tramite pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale del Comune di Scicli .

19.2 Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della prima seduta pubblica saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute pubbliche di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta pubblica programmata, sarà data comunicazione mediante avviso sul sito del Comune di Scicli , sezione avvisi bandi e gare.

19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione di gara, nella prima seduta, procederà:

(i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A";

(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi, cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a

richiedere, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci (10) giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva; in quest'ultima seduta, il soggetto deputato all'espletamento della gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

19.4 La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva procederà quindi, per i soli concorrenti ammessi, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e alla loro elencazione. In tale fase non è ammesso il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, 2 periodo, D.Lgs n. 50/2016.

19.5 In seduta riservata, la Commissione procederà, per i soli concorrenti ammessi, all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritti al paragrafo 18.

19.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, a mezzo pec/fax o tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line del Comune di Scicli, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse e procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Il predetto avviso, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., sostituirà a tutti gli effetti di legge la comunicazione personale (tramite pec o fax) ove in ragione del notevole numero di destinatari quest'ultima risulti particolarmente gravosa. Anche in tale fase non è ammesso il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, 2 periodo, D.Lgs n. 50/2016

19.7 Omissis

19.8 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

19.9 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.10 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.11 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione, ove sussistano tali condizioni, chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, il quale, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, in una o più sedute riservate, ai sensi dell'art. 97 del Codice e ss.mm.ii., procede alla verifica della prima migliore offerta e, nel caso in cui tale verifica si concluda con l'accertamento della congruità dell'offerta, questa sarà proposta per l'aggiudicazione. Nel caso invece che la prima migliore offerta sia ritenuta anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte per le quali si siano verificate le condizioni di cui al richiamato art. 97, comma 3, riservandosi in ogni caso, così come consentito dal precedente comma 1 del medesimo articolo, di poter valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. All'esito del procedimento di verifica la Commissione - in seduta pubblica - la cui ora e data sarà comunicata a mezzo pec/fax ai concorrenti ammessi, dichiara l'eventuale esclusione di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, sia stata valutata anomala e procede alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

19.12 OMISSIS

19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà immediatamente mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.14 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e propone l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

19.15 Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile della C.U.C..

20 Verifica di anomalia delle offerte

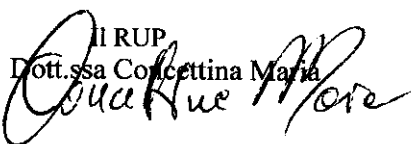
20.1 Il sub procedimento istruttorio inerente la verifica di anomalia dell'offerta sarà espletato in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 97, commi 1, 3 e seguenti del Codice ed all'art. 69, direttiva 2014/24/UE.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da convenzione sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ragusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il RUP,
Dott.ssa Concettina Maria


Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame
